



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE DI LECCE**

Decr. Pres. n. 20/2021

IL PRESIDENTE

Visto il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*);

Rilevato che l'art. 25 del citato Decreto Legge, per come modificato da ultimo dall'art. 6, comma 1, lett. e), del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, testualmente dispone: *“Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio [...] dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13”*;

Visto il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 che proroga al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 22 aprile 2021, n. 96;

Ritenuto di dover adottare misure organizzative idonee a dare attuazione alle disposizioni del D.L. sopra citato, per il contenimento del pericolo di contagio da COVID-19 in relazione al suo perdurante grado di diffusività;

Sentito in via informale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce;

Sentita la Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi, Taranto;

D E C R E T A

1. Durante il periodo dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021 gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso, e fatta salva la facoltà di discutere oralmente con collegamento da remoto di cui ai punti che seguono.
2. La discussione orale da remoto va chiesta con un apposito atto separato – e non in seno al ricorso o ad altro scritto difensivo – nel quale sia inequivocabilmente espressa la volontà di discutere la causa. L'avvocato ha facoltà di indicare nell'istanza un recapito telefonico per essere contattato ove sorgano problemi nel collegamento da remoto.
3. L'istanza di discussione orale da remoto va presentata entro il termine previsto per il deposito delle memorie di replica (venti giorni liberi, per i riti ordinari, ovvero dieci giorni liberi prima dell'udienza,

per i riti abbreviati e camerali) nonché, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza (in qualunque rito).

4. E' fatta salva comunque la potestà del Presidente di fissare con decreto la discussione orale con collegamento da remoto, anche a prescindere dall'istanza di una parte.
5. Il presente decreto, efficace a decorrere dalla data di sua pubblicazione, sarà trasmesso al Segretario Generale per gli adempimenti di competenza e perché ne assicuri la comunicazione, ai Magistrati, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Lecce, di Brindisi e di Taranto, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e alla Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi e Taranto.

Lecce, 30 aprile 2021

Antonio Pasca